



COPIA

N. 44 di registro

COMUNE DI GIOVINAZZO

Prov. di BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Utilizzazione a tempo parziale di personale dipendente assegnati ad altri Enti del comparto. Approvazione schema di convenzione.

L'anno duemiladodici, il giorno ventidue del mese di marzo, con inizio alle ore 18,00 nell'Ufficio Comunale di Giovinazzo

Previo invito, si è riunita la Giunta Comunale composta dalle seguenti persone:

				Presenti	Assenti
1	Natalicchio	Antonio	Sindaco	Sì	
2	Tempesta	Pasquale	Vice Sindaco	Sì	
3	Brancato	Andrea	Assessore	Sì	
4	Stufano	Cosmo Damiano	Assessore	Sì	
5	Giangregorio	Nicola	Assessore		Sì

Presiede il prof. NATALICCHIO Antonio nella qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Generale dott. Vito PALMIERI

LA GIUNTA

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

il responsabile del settore/servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere positivo;

Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere positivo;

ai sensi dell'art. 49 della legge 18 agosto 2000, n. 267;

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con nota a firma del Sindaco del Comune di Giovinazzo, prot. n. 3331 dell'8/2/2012, inviata al Sindaco del Comune di Bitonto, si chiedeva la possibilità di stipulare una convenzione tra gli Enti, ex art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004, al fine di poter utilizzare congiuntamente la professionalità del dott. Vincenzo BUQUICCHIO, funzionario, categoria giuridica D3 e posizione economica D6, dipendente del Comune di Bitonto;

CONSIDERATO che con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 13 del 13/3/2012 il Comune di Bitonto ha autorizzato il dipendente dott. Vincenzo BUQUICCHIO al distacco part-time per un anno a decorrere dal 13/03/2012 presso il Comune di Giovinazzo in qualità di Funzionario Amministrativo, categoria giuridica D3 e posizione economica D6, procedendo contestualmente ad approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Giovinazzo e quello di Bitonto;

VISTO l'art. 14, comma 1, del CCNL 22/1/2004 il quale stabilisce che *«Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione»;*

VISTO l'art. 14, comma 4, del CCNL 22/1/2004 il quale dispone che *«I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento»;*

VISTO l'art. 14, comma 5, del CCNL 22/1/2004 il quale statuisce che *«Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento»;*

VISTA la Dichiarazione congiunta n. 10 del CCNL 22/1/2004 la quale dispone che: *«Le parti concordano nell'affermare che la disciplina complessiva dell'art. 14 (personale distaccato a tempo parziale) intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco" che viene praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro. La disciplina dell'art. 14 non trova applicazione nei casi in cui un dipendente sia autorizzato a svolgere incarichi esterni ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001»;*

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 27/06/2006, con la quale sono stati fissati i criteri generali per l'attribuzione degli incarichi per le posizioni organizzative previste dagli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL del 31/3/1999;

RITENUTO necessario approvare lo schema della convenzione da stipulare fra gli Enti, disciplinante, tra l'altro, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

RITENUTO opportuno conferire al dott. Vincenzo BUQUICCHIO, categoria giuridica D3 e posizione economica D6 l'incarico per la posizione organizzativa denominata «POSIZIONE A – Affari generali, Adempimenti demografici ed Attività socio-culturali» per la durata di anni 1 (uno) con decorrenza dal _____, attribuendo, in virtù della deroga espressamente prevista l'art. 14, comma 5, del CCNL 22/1/2004:

- una retribuzione di posizione nella misura massima di Euro 16.000,00 (Euro sedicimila/00) lorde su base annua per tredici mensilità, rapportata alla effettiva durata dell'incarico;
- una retribuzione di risultato nella misura dell'8,34% della retribuzione di posizione, la cui corresponsione è subordinata alla positiva valutazione dei risultati dell'attività svolta, da parte del Nucleo di Valutazione sulla base dei criteri e nel rispetto delle procedure definite ai sensi dell'art.9 del CCNL del 31/3/1999;

VISTO l'art. 9, comma 28, D.L. 31-5-2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 che recita testualmente: “A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli *articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'*articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli *articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'*articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale”.

VISTO l'art. 1, comma 6-bis, del D.L. 29-12-2011 n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14 il quale stabilisce che: “Le disposizioni dell'*articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, si applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché di personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'*articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42*, ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati ai sensi dell'*articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate, a decorrere dall'anno 2013”.

CONSTATATO che la spesa relativa all'utilizzo in convenzione di cui al presente atto rientra nel limite previsto dal suddetto art. 9, comma 28, D.L. 78/2010;

ACCERTATO:

che è stato rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2011, per cui l'Ente può procedere nell'anno 2012 ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, giusta art. 76, comma 4, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito nella Legge 6/8/2008 n. 133;

che nell'anno 2011 è stata assicurata la riduzione delle spese di personale prevista dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

che l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 50% delle spese correnti, per cui l'Ente può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

DATO ATTO che la spesa derivante dall'adozione del presente atto trova adeguata copertura finanziaria ai competenti interventi di spesa del bilancio corrente;

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato

di convenzionarsi con il Comune di Bitonto per l'utilizzazione a tempo parziale, ex art. 14 del CCNL 22/1/2004, del dott. Vincenzo BUQUICCHIO, Funzionario, categoria giuridica D3 e posizione economica

D6, dipendente del Comune di Bitonto, per la durata di anni 1 (uno) con decorrenza dal 13/03/2012, il cui orario di lavoro risulterà così ripartito:

- n. 33 ore di lavoro presso il Comune di Bitonto;
- n. 3 ore di lavoro presso il Comune di Giovinazzo.

di approvare lo schema di convenzione disciplinante, tra l'altro, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

di conferire al dott. Vincenzo BUQUICCHIO, categoria giuridica D3 e posizione economica D6, l'incarico per la posizione organizzativa denominata « POSIZIONE A – Affari generali, Adempimenti demografici ed Attività socio-culturali » per la durata di anni 1 (uno) con decorrenza dal 13-3-12, attribuendo, in virtù della deroga espressamente prevista l'art. 14, comma 5, del CCNL 22/1/2004:

- una retribuzione di posizione nella misura massima di Euro 16.000,00 (Euro sedicimila/00) lorde su base annua per tredici mensilità, rapportata alla effettiva durata dell'incarico;
- una retribuzione di risultato nella misura dell'8,34% della retribuzione di posizione, la cui corresponsione è subordinata alla positiva valutazione dei risultati dell'attività svolta, da parte del Nucleo di Valutazione sulla base dei criteri e nel rispetto delle procedure definite ai sensi dell'art.9 del CCNL del 31/3/1999.

di autorizzare il Segretario Generale alla sottoscrizione della convenzione in argomento.

di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente atto, che trova adeguata copertura finanziaria ai competenti interventi di spesa del bilancio corrente, sarà ripartita nella misura di 33/36 a carico del Comune di Bitonto e di 3/36 a carico del Comune di Giovinazzo.

di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Bitonto, al Segretario Generale, al dirigente 2° settore, all'Ufficio personale ed all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GIOVINAZZO E IL COMUNE DI BITONTO

**CONTENENTE I PATTI E LE CONDIZIONI PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE
MEDIANTE CONVENZIONE (art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004) DEL DOTT. _____,
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE DI BITONTO**

L'anno duemiladodici, il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____, in _____
presso _____

Con la presente convenzione

tra

_____, l qual interviene esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse del Comune di Giovinazzo in qualità di Segretario Generale, a norma dell'art. 107,
comma 3, del D.L.gs. 267/2000, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del
_____;

e

_____, l qual interviene esclusivamente nel nome, per conto e
nell'interesse del Comune di Bitonto in qualità di _____, a norma dell'art. 107,
comma 3, del D.L.gs. 267/2000, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del
_____;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il Comune di Bitonto dispone l'utilizzo a tempo parziale mediante convenzione del proprio
dipendente Dott. _____, profilo professionale _____, categoria giuridica
D3, posizione economica D6, presso il Comune di Giovinazzo per svolgere le funzioni di
_____ ai seguenti patti e condizioni:

1. L'utilizzo avrà durata di 1 (uno) anni a decorrere dal _____.
2. l'orario di lavoro risulterà così ripartito:
 - n. _____ ore di lavoro presso il Comune di Bitonto;
 - n. _____ ore di lavoro presso il Comune di Giovinazzo;
3. Il corrispettivo della prestazione lavorativa, pari alla retribuzione della posizione economica
D6, sarà ripartito nella misura di ___/36esimi a carico del Comune di Bitonto e nella misura di
___/36 esimi a carico del Comune di Giovinazzo. Il Comune di Giovinazzo trimestralmente verserà

al Comune di Bitonto la quota parte del corrispettivo spettante.

4. Il dipendente sarà incaricato della responsabilità di una posizione organizzativa presso il Comune di Giovinazzo. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione sarà pari ad Euro 16.000,00, mentre la misura della retribuzione di risultato sarà del 30%. L'indennità di posizione e quella di risultato saranno riproporzionate in base al tempo di lavoro prestato (___/36esimi, ossia in misura pari al ___% del dovuto). Il Comune di Giovinazzo verserà trimestralmente al Comune di Bitonto la quota parte dell'indennità di posizione spettante, mentre l'indennità di risultato sarà versata al Comune di Bitonto a conclusione del processo di valutazione delle prestazioni lavorative del dipendente. L'indennità di posizione e di risultato saranno corrisposte dal Comune di Bitonto al proprio dipendente, successivamente all'accredito a titolo di rimborso da parte del Comune di Giovinazzo.

5. Il rapporto di lavoro del dipendente utilizzato a tempo parziale mediante convenzione, comprese la disciplina delle progressioni economiche orizzontali e verticali, sarà gestito dal Comune di Bitonto che resta titolare del rapporto stesso.

6. Le Amministrazioni comunali di Bitonto e di Giovinazzo si riservano la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di revocare in ogni momento la presente convenzione.

7. La presente convenzione, è sottoscritta dalle parti, come sopra costitutesi, in rappresentanza delle rispettive amministrazioni e dal Dott. _____ per accettazione di tutte le clausole ivi contenute.

IL SEGRETARIO GENERALE

L _____

DEL COMUNE DI GIOVINAZZO

DEL COMUNE DI BITONTO

(_____)

(_____)

Per accettazione

Dott. _____

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene come appresso sottoscritto.

Il Sindaco
F.to: A. NATALICCHIO

Il Segretario Generale
F.to: V. PALMIERI

Prot. n. 657

Li 2 APR. 2012

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi.

2 APR. 2012

Addì _____

Il Messo Notificatore



Il Segretario Generale
F.to: V. PALMIERI

Si attesta di aver espresso parere positivo, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

Il Dirigente _____ Settore
F.to:

Il Dirigente 1° Settore F.F.
F.to: V. PALMIERI

Si attesta di aver espresso parere positivo, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgvo n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta, relativa alla presente deliberazione (vedi dentro).

Il Dirigente Settore

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Giovinazzo li _____

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione :

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi a partire dal _____ al _____ come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000 ;

- è divenuta esecutiva :

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000).

Addì, _____

Il Segretario Generale